

E conoscendo noi che la frequenza de delitti non solamente non, e cessata, ma più tosto cresciuta, e che la maggior parte d'essi ò rimangono impuniti, ò vero con legirissime pene castigati, e conoscendo insieme che la sudetta legge può grandemente giouare al publico intento, etiandio col tener a freno, chi hauesse animo di delinquere, ò di occultare, e fomentare i delinquenti massime con la proua che nel concorso di tanti anni se n' e fatta, habbiamo stimato che conuenga al seruiigio della Republica di proponarla per anni dieci temperata però, e riformata in qualche parte, cioè che ne i casi di lesa maestà diuina, & humana, ne i casi di morte, ò ferite date, ò graui offessa, & ingiuria fatte con animo deliberato per causa dipendente d'amministrazione di gouerno, ò di magistrato della Republica possano li Serenissimi Collegi imporre quelle stesse pene, alle quali rispettiuamente soggiaceessero, i medemi delinquenti, complici ò colpeuoli, ma per rispetto dell'altri delitti sopra espressi l'impositione della pena sia solamente sino alla morte esclusa in arbitrio de prefati Serenissimi Collegi, considerata la qualità del caso, & in tutto il resto s'intenda la detta legge prorogata, ò sia confermata nella maniera, e forma di sopra espressa, e dichiarata; Se dunque le SS. VV. concorriranno in questa sentenza di prorogare, e confermare detta legge, con la detta moderatione, o sia riforma per detti dieci anni saranno contente dimostrarlo con loro voti fauoreuoli.

1644. 24. Octobris & 7. Nouembris approbata ab utroque Concilio.

Vt in actis M. Io. Francisci Sabini Cancell. & Secr.

~~~~~\*~~~~~

Item habent Serenissima COLLEGIA auctoritatem condendi proclamata pro armorum prohibitione vt infra.